

L'2104 Ys. 1 a. 05

10/2/1948

ACCORDO SUPPLEMENTIVO AL CONTRATTO PROVINCIALE PER GLI OPERAI PANETTIERI  
DI MODENA E PROVINCIA DEL 21/10/1946

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

In data 10 febbraio 1948 fra la Associazione Commercianti - Sindacato Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Lavoranti Panettieri è stato convenuto quanto segue:

- 1°) Dal 10.2.48 in via provvisoria ed in attesa del contratto nazionale, il minimo di cottimo è portato da Kg. 400 a Kg. 35 di farina giornalieri.
- 2°) Qualora un forno dovesse lavorare un quantitativo di farina superiore al quantitativo previsto per ogni componente la squadra, sarà diritto della Lega Panettieri inviare un turnista in base alle eccedenze di lavoro.
- 3°) La retribuzione giornaliera di ogni componente la squadra, in base al nuovo quantitativo di lavorazione è la seguente:  
L. 1140 = per ogni quintale di farina lavorata, così suddivise:  
paga base L. 425 = Indennità di contingenza, L. 518 = 3° elemento L. 197.
- 4°) Se il datore di lavoro ottiene l'autorizzazione ad iniziare la lavorazione prima delle ore 4 per dare modo alla propria azienda di produrre una indeterminata quantità di pane che l'attrezzatura esistente nel laboratorio non permetterebbe di fare nelle ore normali di lavoro, dovrà essere corrisposta una maggiorazione, dal primo giorno della ottenuta autorizzazione, per le ore antecedenti le 4, pari al 25%. Detta maggiorazione va calcolata solamente sulla paga base.
- 5°) In caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio spettano, quale indennità n. 5 giornate ogni anno di servizio prestato presso l'azienda; le frazioni di anno saranno computate in dodicesimi.  
La indennità di cui sopra verrà calcolata, fino al 31 dicembre 1946, in base alla sola paga base ultima corrisposta all'atto del licenziamento; dall'1.1.47, la indennità di cui sopra verrà calcolata in base alla paga totale commisurata sul minimo di cottimo di lavorazione di cui al punto 1°.